

REGIONE  
TOSCANA



Repubblica Italiana

# BOLLETTINO UFFICIALE della Regione Toscana

Parte Seconda n. 7 del 16.2.2011

Supplemento n. 18

mercoledì, 16 febbraio 2011

Firenze

**Bollettino Ufficiale: via F. Baracca, 88 - 50127 Firenze - Fax: 055 - 4384620**

Portineria

tel. 055-438.46.22

E-mail:  
redazione@regione.toscana.it

Il Bollettino Ufficiale della Regione Toscana è pubblicato esclusivamente in forma digitale, la pubblicazione avviene di norma il mercoledì, o comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, ed è diviso in tre parti separate.

**L'accesso alle edizioni del B.U.R.T., disponibili sul sito WEB della Regione Toscana, è libero, gratuito e senza limiti di tempo.**

Nella **Parte Prima** si pubblicano lo Statuto regionale, le leggi e i regolamenti della Regione, nonché gli eventuali testi coordinati, il P.R.S. e gli atti di programmazione degli Organi politici, atti degli Organi politici relativi all'interpretazione di norme giuridiche, atti relativi ai referendum, nonché atti della Corte Costituzionale e degli Organi giurisdizionali per gli atti normativi coinvolgenti la Regione Toscana, le ordinanze degli organi regionali.

Nella **Parte Seconda** si pubblicano gli atti della Regione, degli Enti Locali, di Enti pubblici o di altri Enti ed Organi la cui pubblicazione sia prevista in leggi e regolamenti dello Stato o della Regione, gli atti della Regione aventi carattere diffusivo generale, atti degli Organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale.

Nella **Parte Terza** si pubblicano i bandi e gli avvisi di concorso, i bandi e gli avvisi per l'attribuzione di borse di studio, incarichi, contributi, sovvenzioni, benefici economici e finanziari e le relative graduatorie della Regione, degli Enti Locali e degli altri Enti pubblici, si pubblicano inoltre ai fini della loro massima conoscibilità, anche i bandi e gli avvisi disciplinati dalla legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro).

Ciascuna parte, comprende la stampa di Supplementi, abbinata all'edizione ordinaria di riferimento, per la pubblicazione di atti di particolare voluminosità e complessità, o in presenza di specifiche esigenze connesse alla tipologia degli atti.

## SEZIONE II

### - Statuti

UNIONE DI COMUNI ALTA VERSILIA (Lucca)

### - Consiglio dell'Unione

Statuto.

## SEZIONE II

### - Statuti

#### UNIONE DI COMUNI ALTA VERSILIA (Lucca)

##### - Consiglio dell'Unione

###### Statuto.

###### CAPO I

###### PRINCIPI E NORME FONDAMENTALI

- Art. 1 Costituzione dell'Unione
- Art. 2 Denominazione sede stemma e gonfalone
- Art. 3 Finalità
- Art. 4 Principi dell'azione amministrativa
- Art. 5 Principi della partecipazione

###### CAPO II

###### FUNZIONI ESERCITATE DALL'UNIONE

- Art. 6 Funzioni e servizi dei Comuni
- Art. 7 Funzioni e servizi fondamentali
- Art. 8 Funzioni e servizi diversi da quelli indicati nell'articolo 7
- Art. 9 Ulteriori funzioni e servizi affidati all'Unione dai Comuni partecipanti
- Art. 10 Funzioni e servizi esercitati anche per Comuni non partecipanti all'Unione
- Art. 11 Contenuto delle funzioni e dei servizi affidati
- Art. 12 Funzioni e servizi svolti dalla soppressa Comunità Montana Alta Versilia
- Art. 13 Disposizioni finali
- Art. 14 Subentro dell'Unione per l'esercizio delle funzioni conferite o assegnate

###### CAPO III

###### ORGANI DI GOVERNO

- Art. 15 Organi di governo dell'Unione
- Art. 16 Composizione del Consiglio
- Art. 17 Competenze del Consiglio
- Art. 18 Sedute e deliberazioni del Consiglio
- Art. 19 Diritti, doveri, dimissioni e revoca dei consiglieri
- Art. 20 Presidente
- Art. 21 Competenze del Presidente
- Art. 22 Composizione della Giunta
- Art. 23 Competenze della Giunta
- Art. 24 Funzionamento della Giunta
- Art. 25 Conferenza dei Sindaci e sue competenze

###### CAPO IV

###### ORGANIZZAZIONE

- Art. 26 Principi generali
- Art. 27 Organizzazione degli uffici e dei servizi
- Art. 28 Segretario generale
- Art. 29 Personale proveniente dalla soppressa Comunità Montana Alta Versilia
- Art. 30 Personale dell'Unione
- Art. 31 Principi generali

###### CAPO V

###### ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE

- Art. 32 Finanze dell'Unione
- Art. 33 Bilancio e programmazione finanziaria
- Art. 34 Controllo di gestione
- Art. 35 Rendiconto di gestione
- Art. 36 Revisore dei conti
- Art. 37 Servizio di tesoreria
- Art. 38 Patrimonio

###### CAPO VI

###### DURATA, RECESSO, SCIoglimento

- Art. 39 Durata dell'Unione
- Art. 40 Recesso del Comune
- Art. 41 Effetti e adempimenti derivanti dal recesso
- Art. 42 Scioglimento
- Art. 43 Effetti, adempimenti ed obblighi derivanti dallo scioglimento

###### CAPO VII

###### MODIFICHE STATUTARIE

- Art. 44 Modifiche dello Statuto

###### CAPO VIII

###### NORME TRANSITORIE E FINALI

- Art. 45 Successione dell'Unione alla soppressa Comunità Montana Alta Versilia
- Art. 46 Atti regolamentari
- Art. 47 Inefficacia degli atti
- Art. 48 Inefficacia delle norme regolamentari comunali incompatibili
- Art. 49 Norma finanziaria
- Art. 49 bis Modalità di adesione
- Art. 49 ter Adesione comuni
- Art. 49 quater Elezione dei consiglieri a seguito dell'adesione di un nuovo comune
- Art. 49 quinquies Subentro nei rapporti attivi e passivi per il nuovo comune
- Art. 49 sexies Procedimenti in corso dei comuni aderenti
- Art. 49 septies Pubblicazione testo coordinato dello statuto
- Art. 49 octies Nuova denominazione
- Art. 50 Norma finale
- Art. 51 Entrata in vigore

CAPO I  
PRINCIPI E NORME FONDAMENTALI

*Art. 1*  
*Costituzione dell'Unione*

1. I Comuni di Camaione, Seravezza e Stazzema, ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e della legge regionale 26 giugno 2008, n. 37, costituiscono una Unione di Comuni, di seguito denominata "Unione", secondo le norme dell'atto costitutivo e del presente Statuto, per la gestione di una pluralità di funzioni e servizi di competenza dei Comuni medesimi.

1 bis. Il comune di Massarosa può aderire all'Unione entro il 1° gennaio 2011.

1 ter. Il comune di Forte dei Marmi può aderire all'Unione entro il 1° gennaio 2011.

2. L'Unione di Comuni è un ente locale che opera secondo i principi fissati dalla Costituzione e dalle norme statali e regionali.

3. L'Unione esercita le funzioni e i servizi affidati dai Comuni nell'ambito territoriale coincidente con quello dei Comuni medesimi. Esercita altresì, le funzioni e i compiti conferiti o assegnati dalla Regione, anche in attuazione della legge regionale n. 37 del 2008, nonché le funzioni e i compiti affidati mediante convenzioni o accordi stipulati con la Provincia ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo n. 267 del 2000, dell'articolo 15 della L. 241 del 1990, dall'articolo 6 ter della legge regionale n. 40 del 2001. Svolge gli altri compiti previsti dal presente statuto.

*Art. 2*  
*Denominazione sede stemma e gonfalone*

1. L'Unione assume la denominazione Alta Versilia.

2. L'Unione ha sede legale e amministrativa in Seravezza. La sede legale e amministrativa può essere modificata con deliberazione del Consiglio.

3. Nell'ambito del territorio dell'Unione possono essere costituite sedi e uffici distaccati, individuati dalla Giunta.

4. Presso la sede dell'Unione è individuato un apposito spazio da destinare ad Albo Pretorio.

5. L'unione è dotata di un proprio stemma e di un gonfalone i cui segni distintivi saranno definiti dal Consiglio.

6. L'uso dello stemma e del gonfalone sono consentiti previa autorizzazione del Presidente.

*Art. 3*  
*Finalità*

1. L'Unione persegue le seguenti finalità:

a) promuove la progressiva integrazione fra i Comuni che la costituiscono, al fine di garantire una gestione efficiente, efficace ed economica dei servizi nell'intero territorio; costituisce, pertanto, l'ente di riferimento responsabile dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali;

b) costituisce ente di riferimento per il decentramento delle funzioni amministrative della Regione e della Provincia;

c) partecipa alla definizione delle politiche pubbliche attivate nel territorio al fine di migliorare la qualità della vita dei cittadini dell'Unione;

d) cura gli interessi dei Comuni che la costituiscono e li rappresenta nell'esercizio dei compiti da essi affidati; partecipa alla salvaguardia dei territori compresi nel proprio ambito al fine di garantire l'armonico sviluppo socio-economico ed omogenee condizioni delle popolazioni ivi residenti;

e) promuove lo sviluppo locale e la valorizzazione delle zone montane.

f) Promuove l'attività di formazione professionale.

*Art. 4*  
*Principi dell'azione amministrativa*

1. L'Unione, nell'esercizio dell'azione amministrativa:

a) si impegna a migliorare la qualità dei servizi offerti, ad ampliare la loro fruibilità nel territorio, a garantire la parità e la semplicità di accesso ai servizi, la tempestiva attuazione degli interventi di sua competenza, e a contenere i relativi costi;

b) cura i rapporti con i Comuni partecipanti e con gli altri enti pubblici informandosi al principio di leale collaborazione;

c) organizza l'apparato burocratico secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità;

d) promuove la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa.

*Art. 5*  
*Principi della partecipazione*

1. L'Unione promuove la partecipazione alla formazione delle scelte politico amministrative. Garantisce l'accesso alle informazioni e agli atti dell'ente.

2. Tutti i cittadini possono rivolgere al Presidente

dell'Unione istanze, petizioni e proposte su materie inerenti l'attività dell'amministrazione.

3. L'Unione, nei procedimenti relativi all'adozione di atti che interessano specifiche categorie di soggetti, può consultare associazioni di categoria e soggetti portatori di interessi diffusi.

4. Le modalità della partecipazione sono stabilite da apposito regolamento adottato nel rispetto della normativa vigente.

## CAPO II FUNZIONI ESERCITATE DALL'UNIONE

### *Art. 6*

#### *Funzioni e servizi dei Comuni*

1. L'Unione esercita, in luogo e per conto dei Comuni partecipanti, le seguenti funzioni e servizi:

- a) Funzioni amministrative e servizi in materia di vincolo idrogeologico.
- b) Funzioni amministrative e servizi in materia di gestione del catasto dei boschi percorsi dal fuoco e dei pascoli situati entro 50 metri dai boschi percorsi dal fuoco.
- c) Supporto giuridico alle gestioni associate attivate.
- d) Servizi informatici e società dell'informazione.
- e) Funzioni amministrative e servizi in materia di Statistica (1 livello).
- f) SUAP.

### *Art. 7*

#### *Funzioni e servizi fondamentali*

1. Le funzioni ed i servizi seguenti sono svolti dall'Unione per tutti i Comuni a decorrere dalle date indicate:

- le funzioni e i servizi di cui all'articolo 6, comma 1, lettere c) d), a decorrere dalla data del 15/12/2008;
- le funzioni e i servizi di cui all'articolo 6, comma 1, lettera f), a decorrere dalla data del 31/03/2009.

1 bis. Le funzioni e i servizi di cui all'articolo 6, comma 1, lettera f) sono svolti dall'Unione per il comune di Massarosa a decorrere dalla data di adesione.

1 ter. Le funzioni e i servizi di cui all'articolo 6, comma 1, lettera f) sono svolti dall'Unione per il comune di Forte dei Marmi a decorrere dalla data di adesione.

2. La cessazione di tutte o parte delle funzioni ed i servizi di cui al comma 1, costituisce modifica statutaria; si applicano le procedure previste all'articolo 44 del presente statuto.

### *Art. 8*

#### *Funzioni e servizi diversi da quelli indicati nell'articolo 7*

1. Le funzioni ed i servizi di cui all'articolo 6, diversi da quelli indicati nell'articolo 7, possono essere svolti dall'Unione per tutti i Comuni o anche per parte di essi, e sono attivati e resi effettivi in modo progressivo. L'attivazione per parte dei Comuni avviene su iniziativa di almeno un Comune.

2. Le modalità e i termini dai quali decorre l'effettivo esercizio da parte dell'Unione sono stabiliti mediante accordo fra il Presidente dell'Unione e i Sindaci dei Comuni interessati, previa deliberazione del Consiglio dell'Unione, e dei Consigli dei Comuni interessati.

3. Salva diversa previsione degli atti di cui al comma 2, i procedimenti relativi a istanze presentate dai cittadini prima del termine da cui decorre l'esercizio dell'Unione sono conclusi dal Comune.

4. Le funzioni ed i servizi di cui all'articolo 6, diversi da quelli indicati all'art. 7, lettere a) b) e), sono svolti dall'Unione per i Comuni di Seravezza e Stazzema a decorrere dalla data del 15/12/2008.

5. Per l'estensione della partecipazione agli altri Comuni dell'Unione dell'esercizio associato delle funzioni e dei servizi di cui al comma 4 si applicano le disposizioni dei commi 2 e 3 del presente articolo.

### *Art. 9*

#### *Ulteriori funzioni e servizi affidati all'Unione dai Comuni partecipanti*

1. I Comuni partecipanti possono affidare all'Unione, mediante convenzione, l'esercizio di ulteriori funzioni e servizi, diversi da quelli previsti nell'articolo 6. Lo schema di convenzione è reso disponibile dal Presidente ai consiglieri dell'Unione. Entro i successivi trenta giorni, il Consiglio dell'Unione può differire i tempi per l'affidamento della funzione all'Unione per ragioni organizzative e finanziarie.

2. La convenzione è approvata dal Consiglio dell'Unione ed è stipulata tra i Comuni partecipanti e l'Unione medesima.

### *Art. 10*

#### *Funzioni e servizi esercitati anche per Comuni non partecipanti all'Unione*

1. L'Unione può esercitare le funzioni ed i servizi di cui agli articoli 7, 8 e 9 anche per Comuni non partecipanti all'Unione, previa stipula di una convenzione

ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 267 del 2000. La convenzione fra l'Unione e i Comuni non aderenti è sottoscritta dal Presidente previa approvazione del Consiglio dell'Unione.

#### *Art. 11*

##### *Contenuto delle funzioni e dei servizi affidati*

1. Nell'allegato A al presente Statuto sono specificati, per ciascuna funzione o servizio di cui agli articoli 7 e 8, comma 4, i procedimenti amministrativi, le attività e i servizi, e in generale i compiti che sono affidati all'Unione.

2. Il progressivo trasferimento di funzioni e servizi dai Comuni all'Unione, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, e dell'articolo 9, comporta l'integrazione dell'Allegato A, cui provvede il Consiglio dell'Unione con propria deliberazione, in coerenza con gli atti di cui agli articoli 8 e 9. A tal fine, in una apposita sezione dell'allegato A, sono indicati i medesimi elementi di cui al comma 1 del presente articolo; nella stessa sezione sono altresì indicati i Comuni di cui all'articolo 8, comma 4.

3. L'allegato A, come aggiornato ai sensi del comma 2, può altresì essere modificato dal Consiglio dell'Unione ogni volta che si renda necessario adeguarlo alle modifiche della disciplina statale e regionale per l'esercizio delle funzioni e dei servizi.

4. L'allegato A, come aggiornato o modificato ai sensi del presente articolo, è conservato agli atti dell'Unione e deve essere reso disponibile unitamente al testo dello Statuto.

#### *Art. 12*

##### *Funzioni e servizi svolti dalla soppressa Comunità montana Alta Versilia*

1. Dalla data d'estinzione della Comunità montana Alta Versilia le funzioni e i servizi comunali esercitati dalla medesima Comunità montana sono svolti dall'Unione.

2. Nell'allegato B al presente Statuto sono riportate le funzioni e i servizi oggetto degli atti associativi, la data di stipula, la data di scadenza, i Comuni partecipanti alla gestione associata.

3. L'allegato B ha carattere ricognitivo della situazione al momento della costituzione dell'Unione, e può contenere anche gestioni associate indicate nell'articolo 6 e nell'allegato A.

4. I precedenti atti associativi, stipulati fra i Comuni partecipanti all'Unione, per le funzioni e servizi assunti

dall'Unione ai sensi degli articoli 7 e 8, comma 4, cessano di avere efficacia dalla data ivi indicata.

5. Per la continuazione delle gestioni associate diverse da quelle indicate al comma 4 del presente articolo, non sono necessari ulteriori atti di approvazione, fino alla data di scadenza indicata nell'allegato B. Ove occorra apportare modifiche prima di detta scadenza, la disciplina delle gestioni associate in corso è ridefinita osservando, a seconda dei casi, le procedure previste dagli articoli 8, 9 e 10.

6. I Comuni partecipanti all'Unione si impegnano a ridefinire entro il 31 dicembre 2009 la disciplina delle gestioni associate in corso per adeguarla alle norme del presente Statuto. La Giunta dell'Unione assume, a tal fine, le iniziative opportune per il rispetto di detto termine.

#### *Art. 13*

##### *Disposizioni finali*

1. Per lo svolgimento delle funzioni o dei servizi affidati dai Comuni all'Unione, la disciplina regolamentare è adottata dall'Unione medesima.

2. Dalla data prevista per l'esercizio effettivo delle funzioni e dei servizi comunali da parte dell'Unione i Comuni non adotteranno atti in difformità.

#### *Art. 14*

##### *Subentro dell'Unione per l'esercizio di funzioni conferite o assegnate*

1. Dalla data di estinzione della Comunità montana Alta Versilia, l'Unione esercita le funzioni regionali già conferite alla Comunità montana o da questa esercitate, ai sensi dell'articolo 14, comma 9, della legge regionale n. 37 del 2008. Svolge altresì le funzioni assegnate dai Comuni, dalla Provincia e da altri Enti pubblici.

2. La modifica della disciplina regionale non comporta la modifica del presente statuto.

### CAPO III

#### ORGANI DI GOVERNO

#### *Art. 15*

##### *Organi di governo dell'Unione*

1. Sono organi di governo dell'Unione:
- a) il Consiglio;
  - b) il Presidente;
  - c) la Giunta.
  - d) La conferenza dei Sindaci.

*Art. 16**Composizione del Consiglio*

1. Il Consiglio dell'Unione è composto dai Sindaci e da due rappresentanti per ciascuno dei Comuni che ne fanno parte, nel rispetto dei limiti previsti dall'articolo 37 del decreto legislativo n. 267 del 2000 e successive modificazioni e integrazioni. Se per effetto di norme di legge si verifica l'incompatibilità del Sindaco a ricoprire la carica di componente del Consiglio dell'Unione i rappresentanti di maggioranza da eleggere sono due.

2. Sono rappresentanti del Comune il consigliere comunale di maggioranza e il consigliere comunale di minoranza eletti dal Consiglio comunale mediante voto disgiunto, cui partecipano separatamente i consiglieri di maggioranza, compreso il Sindaco, e i consiglieri di minoranza.

3. Il consigliere comunale di maggioranza o di minoranza è colui che al momento della nomina fa parte integrante della maggioranza di governo o della minoranza per dichiarazione resa in Consiglio Comunale.

4. I componenti del Consiglio dell'Unione durano in carica fino all'elezione dei nuovi rappresentanti da parte dei singoli Consigli comunali che deve avvenire entro trenta giorni dall'insediamento dei rispettivi Consigli comunali.

5. Decorso il termine di cui al comma 4, se un Comune non ha provveduto all'elezione dei propri rappresentanti, fino all'elezione medesima sono componenti a tutti gli effetti del Consiglio dell'Unione il Sindaco, nonché il consigliere comunale di maggioranza e il consigliere comunale di minoranza che hanno riportato nelle elezioni comunali la maggiore cifra individuale, rispettivamente tra quelli eletti in una o più liste collegate al Sindaco e tra quelli eletti in una o più liste non collegate al Sindaco. In caso di parità di cifre individuali è componente del Consiglio dell'Unione il consigliere più anziano di età.

6. E' compito del Sindaco comunicare all'Unione i nominativi dei rappresentanti eletti dal Consiglio comunale e gli eventuali nominativi di coloro che risultano componenti ai sensi del comma 5. La comunicazione attesta che i rappresentanti non si trovano in una delle condizioni di cui all'articolo 58 del decreto legislativo n. 267 del 2000, ovvero non sono decaduti, rimossi o sospesi dalla loro carica ricoperta nel Comune ai sensi dell'articolo 59 del decreto legislativo medesimo.

7. Il Consiglio comunale può sostituire, in ogni tempo, i suoi rappresentanti eletti o individuati ai sensi del comma 5.

8. In caso di scioglimento di un Consiglio comunale è rappresentante del Comune il Commissario che gestisce il Comune.

*Art. 17**Competenze del Consiglio*

1. Il Consiglio esercita l'attività d'indirizzo e controllo politico-amministrativo dell'Unione. La competenza del Consiglio è limitata all'approvazione degli atti fondamentali che l'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo n. 267 del 2000 prevede per i consigli comunali, salvo quanto diversamente stabilito dal presente Statuto.

2. Il Consiglio adotta un regolamento di funzionamento approvato a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Il regolamento disciplina i casi e le modalità per la convocazione anche in via di urgenza.

3. Il Consiglio non può delegare le proprie funzioni ad altri organi dell'Unione.

*Art. 18**Sedute e deliberazioni del Consiglio*

1. Le sedute del Consiglio sono convocate dal Presidente. Il Presidente è altresì tenuto a convocare il Consiglio entro venti giorni in presenza di richiesta e oggetto da inserire all'ordine del giorno da parte di 1/3 consiglieri dell'Unione.

2. Il Consiglio adotta le proprie deliberazioni in presenza della maggioranza dei suoi componenti e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, salvo diversa previsione della legge o del presente Statuto.

3. Il Consiglio si riunisce in seduta pubblica, salvo i casi previsti dalla legge e dal regolamento del Consiglio.

4. Il Presidente predispone adeguate forme di pubblicità delle convocazioni del Consiglio e delle decisioni assunte.

5. Le votazioni hanno luogo con voto palese; avvengono per voto segreto nelle questioni riguardanti persone e negli altri casi previsti dalla legge e dal regolamento del Consiglio.

*Art. 19**Diritti, doveri, dimissioni e revoca dei consiglieri*

1. Spettano ai consiglieri dell'Unione i diritti stabiliti dalla legge per i consiglieri comunali, che sono esercitati seguendo le procedure e le modalità previste da disposizioni regolamentari.

2. Costituisce causa di decadenza dal mandato di consigliere dell'Unione la mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive dei lavori del Consiglio. Sono assenze giustificate quelle per motivi di salute propria o di familiari, per lavoro, oltre a quelle indicate nel regolamento di funzionamento del Consiglio; il consigliere è tenuto a comunicare al Presidente le assenze giustificate prima della seduta del Consiglio.

3. Il procedimento di decadenza ha inizio con la contestazione delle assenze da parte del Presidente e con l'invito a far valere eventuali cause giustificative entro il termine perentorio di dieci giorni. Nella prima seduta successiva, il Consiglio valuta le giustificazioni addotte e decide se pronunciare o meno la decadenza del consigliere. La decadenza ha effetto immediato dal momento di approvazione della decisione da parte del Consiglio.

4. Le dimissioni dalla carica di consigliere dell'Unione, indirizzate al Consiglio della stessa, devono essere presentate personalmente ed assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Le dimissioni non presentate personalmente devono essere autenticate ed inoltrate al protocollo per il tramite di persona delegata con atto autenticato in data non anteriore a cinque giorni. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Presidente dell'Unione, entro trenta giorni, comunica le dimissioni del consigliere al Consiglio comunale di appartenenza.

5. Nei casi di decadenza o dimissioni dei consiglieri dell'Unione, i Consigli comunali ai quali essi appartengono provvedono entro trenta giorni dalla data in cui divengono efficaci la decadenza e le dimissioni ad eleggere il nuovo consigliere dell'Unione. Decorso il termine, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 16, comma 6.

6. La decadenza e le dimissioni da consigliere comunale, nelle ipotesi disciplinate dalla legge e dal regolamento del Consiglio comunale d'appartenenza, determinano la decadenza dalla carica di consigliere dell'Unione appena divenute efficaci. Il consigliere deve astenersi dalla partecipazione alle sedute degli organi dell'Unione; non è comunque computato al fine della verifica del numero legale né per la determinazione di qualsivoglia quorum o maggioranza qualificata.

#### *Art. 20 Presidente*

1. Il Presidente è eletto dal Consiglio dell'Unione tra i Sindaci e gli altri componenti del Consiglio medesimo.

2. L'elezione avviene a maggioranza assoluta dei componenti. Il Presidente assume anche le funzioni di

Presidente del Consiglio dell'Unione. Dura in carica per cinque anni, salvo dimissioni, decadenza o cessazione dalla carica di Sindaco o consigliere comunale.

3. Le dimissioni del Presidente, indirizzate per iscritto al Consiglio dell'Unione, devono essere immediatamente assunte al protocollo dell'ente. Esse non hanno bisogno di presa d'atto e sono immediatamente efficaci ed irrevocabili.

4. Dalla data di dimissioni, decadenza, cessazione per qualsiasi altra causa dalla carica di Presidente, le funzioni sono svolte dal Vice Presidente o, se questi non è stato nominato o è a sua volta cessato, dal Sindaco o suo delegato del Comune con maggior numero di abitanti.

5. Nei casi di cui al comma 4, entro trenta giorni il Consiglio è convocato per l'elezione del nuovo Presidente.

6. Il Presidente cessa altresì dalla carica in caso d'approvazione da parte del Consiglio di una mozione di sfiducia, votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei suoi componenti. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri, escluso il Presidente, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

#### *Art. 21 Competenze del Presidente*

1. Il Presidente è l'organo responsabile dell'amministrazione dell'Unione, rappresenta l'ente anche in giudizio, convoca e presiede il Consiglio e la Giunta, e sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti, esercita le altre funzioni attribuite dal presente Statuto.

2. In particolare, il Presidente:

a) svolge i compiti attribuiti ai Sindaci, relativamente alle funzioni e ai servizi trasferiti, non incompatibili con la natura dell'Unione;

b) mantiene l'unità di indirizzo politico-amministrativo dell'Unione, finalizzato alla realizzazione delle linee programmatiche di mandato;

c) garantisce la coerenza tra indirizzi generali e settoriali, strategie concrete di attuazione e loro risultati;

d) nomina e revoca il Segretario dell'Unione;

e) può affidare ai singoli componenti della Giunta specifiche deleghe, attinenti le funzioni, i servizi e le attività di competenza dell'Unione;

f) nomina il Vice Presidente tra i membri della Giunta, che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento temporaneo. In caso di assenza o impedimento temporaneo anche del Vicepresidente, le relative funzioni sono

esercitate dal Sindaco o suo delegato, componente della Giunta, del Comune con maggior numero di abitanti.

*Art. 22*

*Composizione della Giunta*

1. La Giunta dell'Unione è composta dai sindaci dei comuni aderenti o loro delegati permanenti facenti parte del consiglio dell'Unione o dell'Organo esecutivo del Comune aderente, che assumono la carica di assessori, fermo restando il rispetto dei limiti di legge. E' compito del Sindaco comunicare al Presidente l'eventuale suo delegato.

2. Nella prima seduta utile il Presidente comunica al Consiglio gli incarichi e le deleghe eventualmente assegnati agli assessori per curare particolari settori.

3. La cessazione dalla carica di Sindaco, di assessore comunale e/o di consigliere comunale determina la cessazione immediata da ogni carica ricoperta negli organi di governo dell'Unione, salvo quanto previsto negli articoli 16, comma 4 e articolo 20, comma 5.

*Art. 23*

*Competenze della Giunta*

1. La Giunta collabora con il Presidente nel governo dell'Unione ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

2. La Giunta compie tutti gli atti che l'articolo 48 del decreto legislativo n. 267 del 2000 prevede per le Giunte comunali e quelli espressamente previsti dal presente Statuto.

3. In particolare, la Giunta:

- a) attua gli indirizzi del Consiglio;
- b) svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio;
- c) riferisce al Consiglio sulla propria attività;
- d) adotta il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, in conformità agli indirizzi deliberati dal Consiglio;
- e) adotta, in via d'urgenza, le deliberazioni comportanti variazioni di bilancio da sottoporre alla ratifica del Consiglio;

4. La Giunta può istituire conferenze settoriali, costituite da assessori comunali, con compiti istruttori, consultivi, di supporto, di approfondimento di questioni e di concertazione tra i Comuni inerenti funzioni e servizi degli stessi, in particolare per quelli gestiti in forma associata, riservandosi la decisione finale in merito.

*Art. 24*

*Funzionamento della Giunta*

1. Le deliberazioni della Giunta, salve le diverse disposizioni di legge e del presente Statuto, sono validamente adottate con la presenza della maggioranza dei componenti e con il voto favorevole, espresso in forma palese, della maggioranza dei componenti.

2. Alle sedute della Giunta partecipa, senza diritto di voto, il Segretario.

3. Le sedute della Giunta non sono pubbliche. Possono essere invitati a partecipare gli assessori comunali competenti per materia, rappresentanti di enti pubblici, dirigenti ed esperti per l'esame di particolari argomenti all'ordine del giorno.

4. La Giunta è convocata dal Presidente che ne determina l'ordine del giorno.

5. La Giunta può dotarsi di un proprio regolamento di funzionamento.

*Art. 25*

*Conferenza dei Sindaci e sue competenze*

1. E' istituita la Conferenza dei Sindaci, qualora la giunta non sia composta da tutti sindaci, costituita dai Sindaci dei Comuni componenti l'unione e dal Presidente dell'unione, che ne assume la presidenza e provvede alla sua convocazione.

2. La Conferenza si riunisce presso la sede dell'Unione ogni qualvolta se ne ravvisi l'opportunità.

3. La Conferenza ha funzioni consultive e propositive rispetto alle politiche dell'Unione al fine di assicurarne il coordinamento con quelle comunali, nel rispetto delle esigenze e delle peculiarità del territorio dell'intero comprensorio.

4. Il Presidente definisce l'ordine del giorno, disciplina e coordina i lavori delle sedute.

5. L'avviso di convocazione, con l'allegato ordine del giorno, redatto e firmato dal Presidente, deve essere comunicato ai componenti della conferenza almeno cinque giorni prima della seduta.

6. In casi di urgenza la conferenza può essere convocata mediante partecipazione da comunicare almeno 24 ore prima della seduta, con comunicazione facsimile o con qualunque altro mezzo idoneo ad attestare il ricevimento e previo deposito dell'ordine del giorno presso la segreteria della Conferenza.

7. La prima convocazione costituisce seduta di insediamento della Conferenza.

8. Il Presidente dichiara valida la seduta quando sono presenti almeno i due terzi dei componenti. Il Presidente, con il consenso dei componenti presenti, può stabilire un diverso ordine di discussione. Nel caso in cui alla seduta siano presenti tutti i componenti della conferenza il Presidente, previo consenso unanime, può integrare l'ordine del giorno con nuovi argomenti.

9. Alla conferenza partecipa il Segretario dell'Unione o un suo delegato che provvede agli adempimenti di carattere amministrativo.

10. Le determinazioni o decisioni della conferenza sono riportate sinteticamente in apposito resoconto sottoscritto dal Presidente e trasmesso ai Sindaci componenti che ne daranno comunicazione ai rispettivi Consigli Comunali.

11. la conferenza dei sindaci ha competenza in materia di modifiche statutarie ai sensi dell'art. 44.

#### CAPO IV ORGANIZZAZIONE

##### *Art. 26* *Principi generali*

1. Gli uffici e i servizi dell'Unione sono organizzati secondo i principi di buon andamento, imparzialità, economicità, funzionalità, efficienza ed efficacia.

2. L'organizzazione delle strutture è impostata secondo uno schema flessibile costantemente adattabile sia ai programmi dell'Amministrazione sia al progressivo trasferimento di funzioni e servizi comunali o di funzioni e compiti conferiti o assegnati dalla Regione o dalla Provincia.

3. L'organizzazione è articolata, per quanto possibile, mediante sportelli collocati presso i Comuni, per non allontanare i servizi dai cittadini e dalle imprese.

4. L'Unione garantisce al personale e alle organizzazioni sindacali che li rappresentano la costante informazione sugli atti e sui provvedimenti attinenti ai dipendenti medesimi, nonché il pieno rispetto delle norme di legge e contrattuali in materia di diritti sindacali. L'organizzazione è ispirata a principi di partecipazione, responsabilità, valorizzazione dell'apporto individuale e qualificazione professionale del personale.

5. Il funzionamento e l'attività amministrativa si uniformano al principio della separazione fra poteri di indirizzo e controllo politico-amministrativo, che spettano agli organi di governo, e poteri di gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, che spettano ai responsabili degli uffici.

6. Il personale dell'Unione è organizzato in base ai principi di partecipazione, responsabilità, valorizzazione dell'apporto individuale e qualificazione professionale.

7. L'Unione promuove l'ottimizzazione della qualità dei servizi erogati ai cittadini anche mediante l'uso di strumenti informatici che assicurino la connessione e l'effettiva integrazione tra gli uffici dei Comuni facenti parte dell'Unione.

##### *Art. 27*

##### *Organizzazione degli uffici e dei servizi*

1. L'Unione disciplina l'organizzazione degli uffici e dei servizi mediante un regolamento approvato dalla Giunta nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.

2. Il regolamento definisce l'assetto della struttura organizzativa dell'Unione e disciplina l'esercizio delle funzioni di direzione determinandone finalità e responsabilità. In particolare regola:

a) l'organizzazione e l'ordinamento degli uffici e dei servizi;

b) le modalità di assunzione del personale, i requisiti di accesso e le modalità concorsuali, secondo principi fissati dal decreto legislativo n. 165 del 2001;

c) le modalità per il conferimento degli incarichi di direzione degli uffici e dei servizi;

d) le modalità per il conferimento degli incarichi ai sensi dell'articolo 110 del decreto legislativo n. 267 del 2000;

e) le modalità e i limiti delle autorizzazioni a svolgere attività lavorative estranee al rapporto di impiego;

f) le modalità per l'esercizio del potere disciplinare, nell'ambito delle disposizioni dei contratti collettivi nazionali e decentrati del comparto.

##### *Art. 28*

##### *Segretario generale*

1. Il Segretario dell'Unione è nominato dal Presidente.

2. La durata in carica del Segretario non può eccedere il mandato del Presidente dal quale è stato nominato.

3. Il Segretario svolge tutte le funzioni attribuite ai Segretari comunali ai sensi del decreto legislativo n. 267 del 2000.

4. Il Segretario può essere revocato con provvedimento motivato del Presidente per violazione dei doveri d'ufficio, previa deliberazione della Giunta.

5. Il Presidente può conferire al Segretario ulteriori funzioni anche di direzione generale.

*Art. 29**Personale proveniente dalla soppressa  
Comunità montana Alta Versilia*

1. Il personale dell'Unione è composto dai dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato e determinato della soppressa Comunità montana Alta Versilia appartenenti alla dirigenza e alle categorie del comparto regioni e autonomie locali, ai sensi dell'articolo 14, comma 9, articolo 15, comma 8, articolo 16, comma 1 e articolo 23 della legge regionale n. 37 del 2008.

2. L'Unione succede altresì negli altri rapporti di lavoro e di collaborazione o consulenza della medesima Comunità montana, ai sensi dell'articolo 14, comma 9, articolo 15, comma 8, articolo 16, comma 1 e articolo 23 della legge regionale n. 37 del 2008.

*Art. 30**Personale dell'Unione*

1. Il personale dell'Unione è composto altresì da:

- a) dipendenti trasferiti dai Comuni partecipanti;
- b) dipendenti reclutati direttamente dall'ente in base alle normative vigenti.

2. L'Unione può altresì avvalersi di personale distaccato o comandato e di collaboratori esterni.

3. La Giunta, al fine di far fronte al progressivo trasferimento di funzioni e servizi comunali, può deliberare la richiesta di distacco di personale ai Comuni partecipanti.

4. Al fine di garantire il migliore svolgimento delle funzioni e dei servizi comunali affidati dai Comuni partecipanti e la conclusione di procedimenti che, per disposizione di legge, devono essere conclusi con atti del singolo Comune, il responsabile dell'ufficio competente, su richiesta del Sindaco del Comune interessato e previa deliberazione della Giunta dell'Unione, può svolgere anche i compiti di responsabile dell'ufficio comunale; in tal caso, il Sindaco del Comune interessato si avvale del responsabile dell'ufficio dell'Unione limitatamente al compimento degli atti necessari alla conclusione dei procedimenti di competenza comunale.

## CAPO V

## ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE

*Art. 31**Principi generali*

1. All'Unione si applicano le norme in materia di finanza e contabilità previste dalle leggi.

2. L'ordinamento finanziario e contabile è disciplinato, nei limiti stabiliti dalla legge, dal regolamento di contabilità approvato dal Consiglio dell'Unione.

*Art. 32**Finanze dell'Unione*

1. L'Unione gode di autonomia finanziaria fondata sulla certezza delle risorse proprie e trasferite.

2. In particolare all'Unione competono entrate derivanti da:

- a) tasse, tariffe e contributi sui servizi affidati dai Comuni;
- b) trasferimenti e contributi dello Stato, della Regione e degli Enti locali;
- c) trasferimenti delle risorse dei Comuni partecipanti per l'esercizio delle funzioni e dei servizi trasferiti;
- d) contributi erogati dall'Unione Europea e da altri organismi;
- e) contributi regionali e statali a titolo di incentivazione delle gestioni associate;
- f) trasferimenti della Regione e dalla Provincia per l'esercizio delle funzioni e servizi conferiti o assegnati;
- g) trasferimenti comunitari, statali, regionali e dei Comuni partecipanti per spese di investimento;
- h) rendite patrimoniali;
- i) accensione di prestiti;
- j) prestazioni per conto di terzi;
- k) altri proventi o erogazioni.

3. L'Unione, entro il mese di ottobre di ciascun esercizio finanziario, provvede, con deliberazione della Giunta, a quantificare le risorse finanziarie che ogni Comune partecipante dovrà iscrivere nel proprio bilancio di previsione a titolo di finanziamento ordinario.

4. I Comuni partecipanti all'Unione, si obbligano a trasferire le risorse necessarie per il funzionamento dell'ente nei termini e nelle misure stabilite con la deliberazione di approvazione del bilancio dell'Unione, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera d), della legge regionale n. 37 del 2008.

*Art. 33**Bilancio e programmazione finanziaria*

1. Il Consiglio delibera il bilancio annuale di previsione predisposto dalla Giunta entro i termini previsti per i Comuni, con i quali si coordina al fine di assicurarne la reciproca omogeneità funzionale.

2. Il bilancio annuale di previsione è redatto in termini di competenza osservando i principi dell'universalità, unità, annualità, veridicità, pubblicità, integrità e pareggio economico-finanziario.

3. Il bilancio annuale è corredato dalla relazione previsionale e programmatica e dal bilancio di previsione triennale.

4. Le proposte degli atti di bilancio sono trasmesse ai Consigli comunali.

*Art. 34*

*Controllo di gestione*

1. L'Unione applica le procedure del controllo di gestione al fine di valutare l'utilizzazione delle risorse finanziarie, umane e strumentali, di comparare i costi con la quantità e qualità dei servizi erogati e di verificare la funzionalità dell'organizzazione e il grado di realizzazione degli obiettivi programmati.

2. Il controllo di gestione si svolge secondo le modalità stabilite nel regolamento di contabilità nel rispetto della normativa vigente.

*Art. 35*

*Rendiconto di gestione*

1. Il Consiglio approva il rendiconto di gestione entro il 30 giugno dell'anno successivo su proposta della Giunta che lo predispone insieme alla relazione illustrativa e agli allegati previsti dalla legge.

2. Copia del rendiconto è resa disponibile ai Consigli comunali.

*Art. 36*

*Revisore dei conti*

1. Il Consiglio dell'Unione elegge, con il voto favorevole della maggioranza dei componenti, il revisore dei conti che dura in carica tre anni ed è rieleggibile per una sola volta.

2. Competono al revisore le funzioni previste dalla legge e dal regolamento di contabilità.

3. Il revisore non è revocabile, salvo i casi previsti dalla legge o per incompatibilità sopravvenuta. L'esercizio delle funzioni di revisore è incompatibile con qualsiasi altra attività professionale resa a favore dell'Unione.

4. Nell'esercizio delle sue funzioni il revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti connessi alla sfera delle sue competenze.

5. La cancellazione o la sospensione dal ruolo professionale è causa di decadenza.

6. Il compenso annuale del revisore è determinato dal Consiglio all'atto della nomina o della riconferma per tutta la durata del triennio ed entro i limiti stabiliti dalla normativa vigente.

*Art. 37*

*Servizio di tesoreria*

1. Il Servizio di tesoreria è affidato, mediante procedura ad evidenza pubblica, ad un soggetto abilitato nel rispetto della normativa vigente in materia.

2. Il Servizio di tesoreria è disciplinato dal regolamento di contabilità e dalla convenzione con il Tesoriere.

*Art. 38*

*Patrimonio*

1. Il patrimonio dell'Unione è costituito:

a) dai beni mobili e immobili della estinta Comunità montana Alta Versilia cui l'Unione subentra ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale n. 37 del 2008;

b) da qualsiasi altro bene conferito o acquistato successivamente dalla data di approvazione del presente Statuto.

CAPO VI

DURATA, RECESSO E SCIoglIMENTO

*Art. 39*

*Durata dell'Unione*

1. L'Unione ha una durata illimitata, salvo il diritto di recesso del singolo Comune o la facoltà di scioglimento.

*Art. 40*

*Recesso del Comune*

1. Il Comune partecipante all'Unione può recedervi unilateralmente non prima di dieci anni dalla data di costituzione.

2. La manifestazione di volontà di recedere ed il recesso dall'Unione devono avvenire secondo le seguenti modalità:

a) il Consiglio comunale del Comune recedente assume una deliberazione con la maggioranza richiesta per le modifiche statutarie, evidenziando i motivi che hanno determinato la volontà di recedere;

b) il Presidente dell'Unione entro i successivi trenta giorni pone all'ordine del giorno del Consiglio dell'Unione l'esame della decisione assunta dal Comune recedente con la relativa motivazione; il Consiglio dell'Unione

assume le necessarie iniziative per favorire la permanenza del Comune e le comunica al Comune medesimo;

c) il Consiglio comunale del Comune recedente assume una deliberazione con la maggioranza richiesta per le modifiche statutarie, con la quale conferma o revoca la propria volontà di recedere, tenuto conto delle comunicazioni del Consiglio dell'Unione.

3. Le deliberazioni di cui al comma 2, lettere a) e c), sono assunte, ai fini della efficacia per il recesso, trascorsi non meno di 90 giorni l'una dall'altra. Ciascuna deliberazione è trasmessa entro 10 giorni dalla sua adozione al Presidente dell'Unione, ai Sindaci dei Comuni aderenti e, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 17, commi 2 e 3, della legge regionale n. 37 del 2008, alla Giunta regionale.

#### Art. 41

##### *Effetti e adempimenti derivanti dal recesso*

1. Il recesso ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui viene stipulata la convenzione di cui al comma 4.

2. In deroga a quanto previsto al comma 1, il termine dal quale ha effetto il recesso decorrerà dalla data stabilita dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge regionale n. 37 del 2008.

3. Il responsabile del servizio economico finanziario, entro quattro mesi dalla data di adozione della deliberazione di conferma del recesso di cui all'articolo 40, comma 2, lettera c), predispone un piano in cui si dà conto dei rapporti attivi e passivi, dei beni e delle risorse strumentali acquisiti dall'Unione per l'esercizio associato e di quelle conferite dal Comune recedente.

4. Il piano è approvato dalla Giunta dell'Unione; la Giunta approva altresì la convenzione da stipulare con il Comune interessato. La sottoscrizione della convenzione definisce i rapporti tra l'Unione e il Comune conseguenti al recesso.

5. Se la convenzione non è sottoscritta entro sei mesi dalla data di adozione della deliberazione di cui all'articolo 40, comma 2, lettera c), la definizione dei rapporti tra l'Unione e il Comune è demandata, su iniziativa del Presidente, ad un collegio composto da un rappresentante del Comune receduto, un rappresentante dell'Unione ed un terzo rappresentante nominato dalle parti. Le determinazioni del collegio sostituiscono a tutti gli effetti la convenzione.

6. In caso di recesso:

a) *obbligazioni*: il Comune receduto rimane obbligato soltanto per gli impegni assunti precedentemente

alla data di adozione della delibera di recesso di cui all'articolo 40, comma 2, lettera c), che sono gestiti fino alla naturale scadenza da parte dell'Unione sulla base della convenzione di cui al comma 4. Tale disposizione si applica anche per gli impegni relativi al personale assunto a tempo determinato;

b) *patrimonio*: il patrimonio acquisito dall'Unione rimane nella disponibilità dell'Unione medesima ad eccezione di ciò che è stato conferito dal Comune receduto ritenuto non indispensabile per l'esercizio associato delle funzioni comunali. È escluso il patrimonio derivante dalla successione della soppressa Comunità montana Alta Versilia. I beni concessi dal Comune all'Unione in comodato d'uso restano nella disponibilità dell'Unione fino alla sua estinzione, salvo diversa determinazione della convenzione. Il Comune receduto rientra nella disponibilità dei beni conferiti all'Unione nel caso in cui gli stessi non siano necessari per il regolare svolgimento dell'attività istituzionale e amministrativa dell'Unione stessa. Al Comune receduto non spettano comunque diritti sui beni dell'Unione acquisiti, in tutto o in parte, con contributi statali e regionali; non spetta altresì la quota di patrimonio costituito con i contributi concessi dai Comuni aderenti qualora lo stesso non sia frazionabile per motivi tecnici o quando il suo frazionamento ne possa pregiudicare la funzionalità e la fruibilità;

c) *personale*: il personale distaccato o comandato presso l'Unione dal Comune torna a svolgere la propria attività nel Comune di appartenenza. Il personale trasferito continua a svolgere la propria attività presso l'Unione;

d) *interventi*: sono di competenza dell'Unione gli interventi oggetto di programmazione regionale, provinciale o locale fino ad esaurimento del ciclo di programmazione anche nel territorio del Comune receduto;

e) *funzioni regionali*: l'Unione continua a svolgere le funzioni regionali anche nel territorio del Comune receduto, ai sensi dell'articolo 17, comma 4, ultimo periodo, della legge regionale n. 37 del 2008;

f) *istanze di parte*: l'Unione svolge tutte le attività necessarie per concludere il procedimento relativo alle istanze presentate dai cittadini precedentemente all'adozione della delibera di recesso del Comune.

#### Art. 42

##### *Scioglimento*

1. L'Unione è sciolta quando la maggioranza dei Comuni delibera lo scioglimento. L'Unione è altresì sciolta quando la maggioranza dei Comuni recede dalla stessa, anche in tempi diversi.

2. La manifestazione della volontà di sciogliere l'Unione e lo scioglimento dell'Unione devono avvenire secondo le seguenti modalità:

a) il Consiglio dell'Unione, su proposta di un Con-

siglio comunale o della Giunta dell'Unione o della maggioranza dei Sindaci, adotta una deliberazione con la quale propone ai Comuni di sciogliere l'Unione. La deliberazione è adottata con la maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio e costituisce l'atto di avvio del procedimento di scioglimento;

b) il Presidente dell'Unione comunica ai Comuni e alla Giunta regionale la determinazione assunta dal Consiglio;

c) i Consigli comunali dell'Unione adottano una deliberazione, con la maggioranza richiesta per le modifiche statutarie, con la quale si pronunciano sullo scioglimento dell'Unione. Le deliberazioni sono assunte decorso il termine di novanta giorni dalla comunicazione, e sono trasmesse al Presidente dell'Unione e alla Giunta regionale. La deliberazione del Consiglio comunale si dà per acquisita se il procedimento di scioglimento è stato avviato su proposta del Comune.

3. Se la maggioranza dei Consigli comunali si pronuncia a favore dello scioglimento, il Presidente dell'Unione dichiara con proprio atto lo scioglimento dell'Unione, con effetto dal termine previsto dall'articolo 43. Se la Giunta regionale ha deliberato il differimento degli effetti dello scioglimento ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge regionale n. 37 del 2008, l'atto del Presidente dell'Unione deve riportare la seguente clausola: "Gli effetti dello scioglimento decorrono dal....., secondo quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta regionale n...del..., o dal termine ulteriore stabilito dalla convenzione sottoscritta dai Comuni ai sensi dello Statuto.". La clausola è apposta a fini conoscitivi; il differimento dei termini stabilito dalla Giunta regionale, o quello che si determina ai sensi del comma 4 dell'articolo 43, hanno comunque effetto anche in mancanza della clausola medesima.

4. Se non si raggiunge la maggioranza di cui al comma precedente, le deliberazioni dei Comuni favorevoli allo scioglimento possono valere come manifestazione della volontà di recedere dall'Unione purché ciò sia espressamente indicato. In tal caso non è necessario attivare la fase conciliativa di cui all'articolo 40, comma 2, lettera b); il differimento degli effetti dello scioglimento eventualmente disposto dalla Giunta regionale vale altresì come differimento degli effetti del recesso.

5. Quando a seguito della deliberazione di recesso di un Comune di cui all'articolo 40, comma 2, lettera c), del presente Statuto verrebbe meno la maggioranza dei Comuni costituenti l'Unione, non si dà luogo al recesso. Il Presidente dell'Unione comunica alla Giunta regionale la necessità di procedere allo scioglimento dell'Unione, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera c), della legge regionale n. 37 del 2008; trascorsi 90 giorni dalla suddetta comunicazione, dichiara con proprio atto lo

scioglimento dell'Unione. Se la Giunta regionale ha deliberato il differimento degli effetti dello scioglimento ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge regionale n. 37 del 2008, l'atto del Presidente dell'Unione deve riportare la seguente clausola: "Gli effetti dello scioglimento decorrono dal....., secondo quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta regionale n...del..., o dal termine ulteriore stabilito dalla convenzione sottoscritta dai Comuni ai sensi dello Statuto.". La clausola è apposta a fini conoscitivi; il differimento dei termini stabilito dalla Giunta regionale, o quello che si determina ai sensi del comma 4 dell'articolo 43, hanno comunque effetto anche in mancanza della clausola medesima.

#### Art. 43

##### *Effetti, adempimenti ed obblighi derivanti dallo scioglimento*

1. Lo scioglimento dell'Unione ha effetto allo spirare del termine del 31 dicembre dell'anno in cui è stato deliberato lo scioglimento, se il Presidente dell'Unione ha adottato l'atto di scioglimento entro il 30 giugno dello stesso anno, salvo il termine diverso stabilito dalla Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge regionale n. 37 del 2008. Se l'atto di scioglimento è stato adottato dopo il 30 giugno, lo scioglimento decorre allo spirare del 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è stato adottato l'atto. I termini dai quali ha effetto lo scioglimento valgono solo se è stata sottoscritta la convenzione di cui al comma 4 del presente articolo; diversamente, lo scioglimento ha effetto dal termine ulteriore previsto nella convenzione medesima.

2. Subito dopo l'atto di scioglimento dell'Unione e precedentemente al termine nel quale diviene ufficiale lo scioglimento, il Presidente della stessa dispone concordemente con i Sindaci dell'Unione che sia dato corso alla predisposizione di un piano con il quale si individuano:

a) *il personale* dell'Unione a tempo indeterminato, a tempo determinato o a qualsiasi titolo assegnato all'ente che sarà trasferito secondo i seguenti criteri:

1. di norma, il personale dell'Unione è trasferito all'ente che subentra nell'esercizio della funzione cui il personale medesimo era in via prevalente assegnato;

b) *la successione dei rapporti attivi e passivi* instaurati dall'Unione secondo i seguenti criteri:

1. il 70% secondo il criterio del n° di abitanti ed il 30 % secondo il criterio del territorio classificato montano ai sensi della legge regionale;

c) *il patrimonio* acquisito dall'Unione che sarà assegnato secondo i seguenti criteri:

1. il 70% secondo il criterio del n° di abitanti ed il 30 % secondo il criterio del territorio classificato montano ai sensi della legge regionale;

d) *i beni e le risorse strumentali* acquisite dall'Unio-

ne per l'esercizio associato delle funzioni comunali che saranno assegnati secondo i seguenti criteri:

1. il 70% secondo il criterio del n° di abitanti ed il 30% secondo il criterio del territorio classificato montano ai sensi della legge regionale;

e) *i rapporti attivi e passivi* derivanti dall'esercizio associato funzioni comunali che saranno disciplinati secondo i seguenti criteri:

1. il 70% secondo il criterio del n° di abitanti ed il 30% secondo il criterio del territorio classificato montano ai sensi della legge regionale;

f) *i beni e le risorse strumentali* concesse dai Comuni rientrano nella disponibilità del Comune concedente.

I beni già trasferiti all'Unione per effetto della soppressione della Comunità montana Alta Versilia sono assegnati secondo le disposizioni del piano, fermo restando diverse disposizioni della Regione ai sensi dell'art. 17, comma 3 della legge regionale n. 37 del 2008.

Il piano è approvato dalla Giunta dell'Unione all'unanimità. Il contenuto del piano approvato si perfeziona mediante apposita convenzione tra tutti i Comuni dell'Unione. La convenzione può contenere disposizioni diverse rispetto al piano ove i criteri suddetti siano inidonei a regolare i rapporti fra i Comuni. La convenzione dà atto degli accordi raggiunti con la Regione e con gli enti locali interessati, per le funzioni esercitate dall'Unione che, per legge, spettano agli enti medesimi. In assenza della stipula della convenzione, adottata in coerenza con gli accordi suddetti, lo scioglimento non ha luogo.

L'Unione ed i Comuni partecipanti adempiranno agli obblighi previsti dall'articolo 17 della legge regionale n. 37 del 2008.

## CAPO VII MODIFICHE STATUTARIE

### Art. 44 *Modifiche statutarie*

1. Lo Statuto è modificato con le procedure del presente articolo.

2. L'iniziativa per le modifiche statutarie spetta ad ogni Sindaco e al Presidente dell'Unione. Quando si intende procedere ad una modifica statutaria, il Presidente dell'Unione, di propria iniziativa o su richiesta di un Sindaco, convoca la conferenza dei sindaci. Non è ammessa la partecipazione alla Conferenza per delega. La Conferenza dei Sindaci delibera la proposta di modifica dello Statuto con il voto favorevole di tutti i componenti.

3. Se la proposta di modifica è approvata, il Presidente dell'Unione la trasmette alla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge regionale n. 37 del 2008. Decorsi i termini previsti dall'articolo

17, comma 3, della legge medesima senza che la Giunta regionale si sia espressa, la proposta diviene efficace ed è trasmessa ai Comuni per l'approvazione; i Consigli comunali approvano la modifica con la maggioranza prevista per le modifiche statutarie comunali. I Comuni trasmettono all'Unione le deliberazioni approvate. Fino a quando tutti i Comuni non hanno approvato la proposta, la conferenza dei sindaci può ritirarla o modificarla; in tali casi, il Presidente dell'Unione con proprio atto dichiara concluso senza esito il procedimento già avviato, comunicandolo ai Comuni e alla Giunta regionale. Se la conferenza dei sindaci modifica la proposta originaria, il procedimento di approvazione riprende comunque dall'inizio.

4. Se tutte le deliberazioni dei Comuni sono conformi alla proposta della conferenza dei sindaci, il Presidente dell'Unione dichiara con proprio atto concluso il procedimento di approvazione della modifica statutaria, che viene nell'atto riportata integralmente, dispone la pubblicazione dell'atto sul BURT e l'invio al Ministero dell'interno, ai sensi dell'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo n. 267 del 2000. La modifica statutaria entra in vigore decorsi 30 gg dall'affissione albo pretorio dell'ente.

5. Se la Giunta regionale ha deliberato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge regionale n. 37 del 2008, il differimento degli effetti delle modifiche statutarie, l'atto del Presidente dell'Unione di cui al comma 4 del presente articolo riporta la seguente clausola "Gli effetti delle presenti modifiche statutarie decorrono dal ..., secondo quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta regionale n. ... del ...". Se la conferenza dei sindaci, prima della trasmissione della proposta ai Comuni, ha uniformato la proposta di modifica statutaria ai termini stabiliti dal differimento operato dalla Giunta regionale, nell'atto è riportata la clausola seguente: "La decorrenza degli effetti delle presenti modifiche statutarie è conforme a quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta regionale n. ... del ...".

6. Il differimento degli effetti della modifica statutaria, stabilito dall'articolo 17, comma 3, della legge regionale n. 37 del 2008, resta comunque fermo anche in assenza di apposizione delle clausole di cui al comma 5 del presente articolo.

7. Se la modifica statutaria attiene la cessazione delle funzioni e servizi di cui all'articolo 7, la proposta di cui al comma 2 è corredata da uno schema di convenzione che disciplina i termini e gli effetti della cessazione. La convenzione è approvata congiuntamente alla modifica statutaria dai consigli comunali ed è stipulata dal Presidente e dai Sindaci dei Comuni.

CAPO VIII  
NORME TRANSITORIE E FINALI

*Art. 45*

*Successione dell'Unione alla soppressa  
Comunità montana Alta Versilia*

1. Dalla data di estinzione della Comunità Montana Alta Versilia, l'Unione succede nei beni e in tutti i rapporti attivi e passivi della Comunità montana estinta, compresi i rapporti di lavoro in corso, ai sensi della legge regionale n. 37 del 2008.

2. All'Unione sono trasferiti i beni e le risorse strumentali della Comunità montana.

3. Dalla data di estinzione della Comunità montana l'Unione subentra in tutti gli oneri derivanti dalla successione nei rapporti della Comunità montana e dal subentro nelle funzioni da essa esercitate.

*Art. 46*

*Atti regolamentari*

1. Fino all'emanazione dei propri atti regolamentari da parte degli organi dell'Unione si applicano, provvisoriamente e in quanto compatibili, i regolamenti già vigenti nella Comunità Montana e per l'esercizio delle funzioni comunali quelli adottati dal Comune di Camaiore.

2. Il Segretario generale assicura la predisposizione dei suddetti atti entro sei mesi dalla costituzione dell'Unione.

*Art. 47*

*Inefficacia degli atti*

1. Gli atti adottati dai Comuni partecipanti concernenti le modifiche dello Statuto, le funzioni e i servizi di cui all'articolo 6 commi 1 e 2, il recesso dei Comuni partecipanti e lo scioglimento dell'Unione sono inefficaci senza la preventiva comunicazione alla Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale n. 37 del 2008.

*Art. 48*

*Inefficacia delle norme regolamentari  
comunali incompatibili*

1. Il trasferimento di funzioni comunali all'Unione determina, salvo quanto diversamente indicato negli atti di trasferimento e fatti salvi i diritti dei terzi, l'inefficacia, totale o parziale, delle normative regolamentari comunali dettate in materia che saranno sostituite dalle disposizioni regolamentari adottate dagli organi dell'Unione.

*Art. 49*

*Norma finanziaria*

1. Nell'anno della costituzione e fino all'approvazione del relativo bilancio dell'Unione per le spese di funzionamento rimangono obbligati i singoli Comuni secondo i criteri di seguito riportati:

- il 70% del fabbisogno secondo il criterio del n° di abitanti ed il 30 % secondo il criterio del territorio classificato montano ai sensi della legge regionale.

*Art. 49 bis*

*Modalità di adesione*

1. L'adesione del Comune all'Unione si perfeziona con la deliberazione del comune che approva l'allegato testo coordinato dello statuto dell'Unione.

*Art. 49 ter*

*Adesione Comuni*

1. L'adesione entro la data indicata all'articolo 1, comma 1 bis e comma 1 ter, è efficace nei confronti del Comune che ha deliberato l'adesione indipendentemente dalla mancata adesione dell'altro Comune.

2. L'ingresso di uno o più Comuni nell'Unione non comporta l'obbligo da parte del Consiglio dell'Unione di eleggere un nuovo Presidente.

*Art. 49 quater*

*Elezione dei consiglieri a seguito  
dell'adesione di un nuovo Comune*

1. Il Comune che aderisce all'Unione deve nominare i propri rappresentanti entro 30 giorni dall'entrata in vigore dello Statuto così come modificato a seguito dell'ingresso del nuovo Comune secondo le modalità disciplinate dall'art. 16 comma 2 dello statuto dell'Unione.

2. Decorso il termine di cui al comma 1 se un Comune non ha provveduto all'elezione dei propri rappresentanti viene applicato quanto indicato nell'art. 16 comma 5 dello statuto dell'Unione.

3. Il Sindaco del Comune che aderisce all'Unione è componente della giunta sin dall'entrata in vigore dello Statuto così come modificato a seguito dell'ingresso del nuovo Comune.

*Art. 49 quinquies*

*Subentro nei rapporti attivi e  
passivi per il nuovo Comune*

1. Il Comune che aderisce all'Unione subentra, in

quota parte, nei rapporti attivi e passivi di cui risulta titolare l'Unione dalla data in cui il Sindaco del Comune aderente entra a far parte della Giunta esecutiva dell'Unione.

2. Allo stesso modo e negli stessi termini il Comune aderente diviene titolare, in quota parte, del patrimonio dell'Unione.

3. In caso di scioglimento dell'Unione si applica anche ai nuovi Comuni aderenti l'articolo 43 dello statuto dell'Unione

*Art. 49 sexies*

*Procedimenti in corso dei Comuni aderenti*

1. I procedimenti in corso da parte dei Comuni aderenti saranno conclusi dal Comune stesso.

*Art. 49 septies*

*Pubblicazione testo coordinato dello statuto*

1. Il Presidente dell'Unione, a conclusione della procedura di adesione, provvede ad adeguare lo Statuto con le eventuali modifiche in relazione ai Comuni che hanno effettivamente aderito all'Unione ai sensi degli articoli 1 bis e 1 ter.

2. Spetta all'Unione l'invio per la pubblicazione del testo coordinato dello statuto al BURT e al Ministero

dell'Interno, alla conclusione del processo di adesione del Comune all'Unione.

*Art. 49 octies*

*Nuova denominazione*

1. l'Unione assumerà la denominazione: "Unione dei Comuni della Versilia" dall'01/01/2011 a seguito dell'adesione dei Comuni di cui all'Art.1 dello Statuto.

*Art. 50*

*Norma finale*

1. Per tutto quanto non disciplinato dal presente statuto si rinvia, in quanto applicabile, alla normativa statale e regionale in materia, con particolare riferimento al decreto legislativo n. 267 del 2000 e alla legge regionale n. 37 del 2008.

*Art. 51*

*Entrata in vigore*

1. Il presente statuto entra in vigore nei termini e con le modalità previste all'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo n. 267 del 2000.

Allegato A omissis

Allegato B omissis

---

---

## **MODALITÀ TECNICHE PER L'INVIO DEGLI ATTI DESTINATI ALLA PUBBLICAZIONE**

Con l'entrata in vigore dal 1 gennaio 2008 della L.R. n. 23 del 23 aprile 2007 "Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 (Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti)", cambiano le tariffe e le modalità per l'invio degli atti destinati alla pubblicazione sul B.U.R.T.

Tutti gli Enti inserzionisti devono inviare i loro atti per la pubblicazione sul B.U.R.T. in formato esclusivamente digitale. Le modalità tecniche per l'invio elettronico degli atti destinati alla pubblicazione sono state stabilite con Decreto Dirigenziale n. 5615 del 12 novembre 2007. **L'invio elettronico avviene mediante interoperabilità dei sistemi di protocollo informatici (DPR 445/2000 artt. 14 e 55) nell'ambito della infrastruttura di Cooperazione Applicativa Regionale Toscana. Le richieste di pubblicazione firmate digitalmente (D.lgs 82/2005) hanno come allegato digitale l'atto di cui è richiesta la pubblicazione. E' fatta transitoriamente eccezione alle modalità di cui sopra per gli enti ancora non dotati del protocollo elettronico, per i quali resta utilizzabile, la trasmissione elettronica all'indirizzo redazione@regione.toscana.it.**

Il materiale da pubblicare deve pervenire all'Ufficio del B.U.R.T. entro il mercoledì per poter essere pubblicato il mercoledì della settimana successiva.

Il calcolo per le tariffe di inserzione è determinato in base al numero complessivo dei caratteri, spazi, simboli di interlinea ecc. di cui è composto il testo da pubblicare. La tariffa unitaria per carattere, spazi ecc. è di **Euro 0,010**, il costo per la pubblicazione di tabelle, elenchi, prospetti diversi sarà computato moltiplicando la tariffa unitaria per 2.000 per ogni pagina di formato A/4 anche se le dimensioni delle tabelle, ecc. non dovessero occupare interamente la pagina A/4 (**Euro 20**).

Per le inserzioni a pagamento il versamento dovrà essere fatto sul C/C postale n. 14357503 intestato a: Regione Toscana - Bollettino Ufficiale - via F. Baracca, 88 - 50127 Firenze.

**L'attestazione del pagamento dovrà essere inviata via fax al n. 0554384620 contestualmente al materiale da pubblicare inviato in formato digitale.**

**L'art. 16, comma 2, della L.R. n. 23/2007 stabilisce che gli atti degli enti locali e degli altri enti pubblici la cui pubblicazione è obbligatoria per previsione di legge o di regolamento è effettuata senza oneri per l'interessato, in tal caso nella richiesta di pubblicazione deve essere indicata la norma che la rende obbligatoria.**

L'art. 16, comma 3, della L.R. n. 23/2007, stabilisce viceversa che sono soggetti a pagamento gli atti di cui all'art.5, comma 1, lettere h),i),j),e k), ed in particolare:

- 1) bandi ed avvisi di concorso e relativi provvedimenti di approvazione;
- 2) bandi ed avvisi per l'attribuzione di borse di studio, contributi, sovvenzioni, benefici economici e i relativi provvedimenti di approvazione;
- 3) i provvedimenti di approvazione delle graduatorie relativi ai procedimenti di cui sopra;
- 4) gli avvisi di conferimento di incarichi esterni o di collaborazione coordinata e continuativa, ove previsto dalla disciplina della materia.

I testi da pubblicare, trasmessi unitamente alla istanza di pubblicazione, devono possedere i seguenti requisiti formali:

- testo - in forma integrale o per estratto (ove consentito o espressamente richiesto);
- collocazione fuori dai margini del testo da pubblicare di firme autografe, timbri, loghi o altre segnature;
- utilizzo di un carattere chiaro tondo preferibilmente times newroman, corpo 10;
- indicazione, all'inizio del testo, della denominazione dell'ente emittitore e dell'oggetto dell'atto sintetizzato nei dati essenziali;
- inserimento nel testo di un unico atto o avviso; più atti o avvisi possono essere inseriti nello stesso testo se raggruppati per categorie o tipologie omogenee.

Per ogni eventuale chiarimento rivolgersi alla redazione del B.U.R.T. tel. n. 0554384622